

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 19 agosto 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI.

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 800
Trimestrale L. 500 (oltre L. 12 per tasse di bollo)
Un fascicolo L. 10

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI »

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (oltre L. 15 per tasse di bollo)
Semestrale L. 1500 (oltre L. 12 per tasse di bollo)
Un fascicolo: prezzi vari.

ALLA PARTE SECONDA

In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500
Trimestrale L. 300 (oltre L. 12 per tasse di bollo)
Un fascicolo L. 10

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.
(sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
9 giugno 1947, n. 766.

Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare una donazione Pag. 2482

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
13 luglio 1947, n. 767.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa « Lorenzo il Magnifico » di via Leonardo da Vinci in Firenze Pag. 2482

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
13 luglio 1947, n. 768.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa di Vibo Valentia Pag. 2482

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1947.

Aggiornamento del rapporto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, sul senza tetto, riferito ai tipi di fabbricato rurale, popolare, economico e civile Pag. 2482

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1947.

Determinazione della misura del contributo per le opere dichiarate obbligatorie e per quelle eseguite in aziende agricole condotte da Enti pubblici, Opere pie e Cooperative di lavoro Pag. 2483

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1947.

Nomina del commissario straordinario presso la Cassa comunale di credito agrario di Sellano Pag. 2484

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1947.

Nomina del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Cosenza Pag. 2484

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1947.

Apertura di una dipendenza della Cassa di risparmio della provincia di Macerata in Penna San Giovanni. Pag. 2485

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1947.

Approvazione del tredicesimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che devono adottare un piano di ricostruzione Pag. 2485

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1947.

Divieto alla ditta Industria costruzioni radio, Marzoli Ing. Armando, con sede in Milano, di allestire, in Milano, un nuovo impianto per la costruzione di apparecchi radio (trasmettenti, riceventi e televisivi) e parti staccate. Pag. 2485

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1947.

Divieto alla ditta « S.C.O.D.A. » Società Anonima Stabilimenti Chimici Olii Dalmati, con sede in Roma, di allestire, in Trapani, gli impianti per la produzione di prodotti chimici e farmaceutici Pag. 2486

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1947.

Divieto alla ditta « Spedis » di Gennaro Arcello, con sede in San Giovanni a Teduccio, di ampliare i propri impianti conservieri siti in detta località Pag. 2486

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Consorzio ricostruente », con sede in Roma. Pag. 2486

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Alba (Cuneo) Pag. 2486

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Castelletto Stura (Cuneo) Pag. 2486

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Giustenice (Savona) Pag. 2486

Ministero delle finanze e del tesoro: Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico Pag. 2487

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 giugno 1947, n. 766.

Autorizzazione all'Università di Pavia ad accettare una donazione.

N. 766. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 9 giugno 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Pavia viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal prof. Emilio Veratti, con atto pubblico in data 17 dicembre 1942, della polizza di assicurazione di L. 100.000, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, n. 661.055, e di una oblazione annua di L. 5000, vita natural durante, per la istituzione di un premio perpetuo di L. 5000, da intitolarsi al nome del « dott. Giampiero Veratti » e da conferire annualmente al migliore laureato in medicina e chirurgia dell'Università medesima.

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 luglio 1947, n. 767.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa « Lorenzo il Magnifico » di via Leonardo da Vinci in Firenze.

N. 767. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, con il quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa « Lorenzo il Magnifico » di via Leonardo da Vinci, in Firenze, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 luglio 1947, n. 768.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa di Vibo Valentia.

N. 768. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, con il quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa di Vibo Valentia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1947

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1947.

Aggiornamento del rapporto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, sul senza tetto, riferito ai tipi di fabbricato rurale, popolare, economico e civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE E TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Visti i decreti interministeriali n. 3808/4506 del 13 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno successivo, al registro 9, foglio 203; n. 4404 del 17 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio successivo, al registro 3, foglio 162; n. 6913/7775 dell'8 agosto 1946, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre successivo al registro 8, foglio 39, coi quali, a termine dell'art. 46 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, corrispondente all'art. 51 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato succitato, fu determinato il rapporto in base al quale deve essere stabilito, ai fini della concessione del contributo statale, il valore dei fabbricati da ricostruire;

Ritenuto che, in seguito all'aumento verificatosi nei prezzi, sia della mano d'opera che dei materiali, è necessario aggiornare il rapporto stabilito con i decreti succitati;

Decreta:

Il rapporto previsto dall'art. 51 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, riferito ai tipi di fabbricato rurale, popolare, economico e civile, dal 1° gennaio 1947 resta fissato come appresso per ciascuna delle Province sotto indicate:

	rurale	popolare	economico	civile
Calabria:				
Cosenza	23	24	24	24
Catanzaro	25	22	24	26
Reggio Calabria	24	21	23	25
Lucania:				
Potenza	22	21	22	24
Matera	21	22	23	25
Puglie:				
Foggia	20	20	22	24
Bari	21	19	20	25
Brindisi	19	17	18	20
Lecce	20	18	19	21
Taranto	20	18	19	21
Campania:				
Avellino	20	21	23	24
Benevento	21	22	24	25
Caserta	20	18	19	21
Campobasso	21	19	20	23
Napoli	22	22	22	23
Salerno	23	21	20	20
Lazio e Umbria:				
Frosinone	22	20	21	23
Latina	24	22	23	25
Perugia	21	22	23	24
Rieti	20	18	19	21
Roma	24	22	23	25
Terni	22	20	21	23
Viterbo	23	21	22	24

	rurale	popolare	economico	civile
<i>Abruzzo e Molise :</i>				
Aquila	24	23	23	23
Chieti	23	24	24	25
Pescara	20	21	22	23
Teramo	18	19	19	21
<i>Marche :</i>				
Ancona	23	21	22	24
Ascoli Piceno . . .	23	21	22	24
Macerata	23	21	22	24
Pesaro	23	21	22	24
<i>Toscana :</i>				
Firenze	22	20	22	24
Arezzo	24	22	23	26
Grosseto	24	23	23	24
Livorno	24	23	23	24
Lucca	24	23	23	24
Massa	23	20	21	24
Pisa	24	23	23	24
Pistoia	23	21	21	21
Siena	21	20	21	23
<i>Piemonte :</i>				
Alessandria	23	20	22	24
Aosta	22	21	21	24
Asti	22	22	22	21
Cuneo	21	19	20	22
Novara	21	19	20	22
Vercelli	21	19	20	22
Torino	24	22	23	25
<i>Lombardia :</i>				
Bergamo	24	22	23	25
Brescia	24	22	23	25
Como	24	22	23	25
Cremona	24	22	23	25
Milano	24	23	24	26
Pavia	24	22	23	25
Sondrio	25	22	23	25
Varese	24	22	23	25
<i>Venezie :</i>				
Belluno	22	20	21	22
Padova	21	20	20	21
Rovigo	23	20	21	24
Trento	24	21	23	24
Treviso	23	23	22	23
Udine	24	23	24	25
Venezia	24	22	24	25
Verona	23	21	22	23
Vicenza	19	20	21	23
Bolzano	22	20	21	22
Mantova	23	22	23	24
<i>Sardegna :</i>				
Cagliari	19	18	19	20
Nuoro	19	18	19	20
Sassari	19	18	19	20

Roma, addì 28 maggio 1947

Il Ministro per i lavori pubblici

SERENI

Il Ministro per le finanze e il tesoro

CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1947
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 221

(3521)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1947.

Determinazione della misura del contributo per le opere dichiarate obbligatorie e per quelle eseguite in aziende agricole condotte da Enti pubblici, Opere pie e Cooperative di lavoro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E CON

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, e il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 marzo 1947, n. 214;

Ritenuta la necessità di procedere alla determinazione della misura del contributo per le opere dichiarate obbligatorie ai termini dell'ultimo comma dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, e per le opere eseguite in aziende agricole condotte da Enti pubblici, Opere pie e Cooperative di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini previsti dall'art. 3 del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, e dagli articoli 4 e 10 del decreto legislativo 15 marzo 1947, n. 214, le opere di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 31 del 1946, avuto riguardo al rapporto fra il numero delle giornate lavorative previsto per i lavori di carattere straordinario per cui si chiede il contributo ed il numero delle giornate lavorative stabilmente impiegate dall'azienda agraria, si distinguono in quattro categorie.

Le opere saranno classificate nella prima, nella seconda, nella terza e, rispettivamente, nella quarta categoria secondo che i valori assunti dal menzionato rapporto risulteranno inferiori ad un quinto ovvero compresi fra un quinto e due quinti o fra due e tre quinti, od, infine, superiori a tre quinti.

Avuto riguardo alla differenza tra il loro costo complessivo e la spesa di mano d'opera sussidiabile, le opere sopra indicate si distinguono in quattro categorie, comprendendosi nella prima categoria quelle per cui tale differenza non supera un quarto del costo complessivo, nella seconda e nella terza rispettivamente quelle per cui il valore della stessa differenza sia compreso tra un quarto e due quarti ovvero tra due e tre quarti del detto costo. Le rimanenti opere si comprenderanno nella quarta categoria.

Art. 2.

La determinazione della misura del contributo sarà effettuata considerando separatamente e successivamente i due criteri di classificazione di cui al precedente articolo.

A tale fine si procederà nel modo seguente:

Classificata dapprima l'opera a norma del primo capoverso dell'art. 1 del presente decreto, il contributo sarà uguale (salve le variazioni derivanti dall'applicazione del secondo criterio di classificazione, di cui sarà detto nel seguente capoverso), per le opere rientranti nella prima categoria, al minimo (35 %) previsto dall'art. 3 del citato decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, e per le opere comprese nella seconda, nella terza e nella quarta categoria sarà uguale a tale misura mi-

nima aumentata del 10 %, del 20 % o, rispettivamente, del 30 % della spesa di mane d'opera.

Si procederà poi alla classificazione dell'opera a norma del secondo capoverso dell'art. 1 e si aggiungerà ancora alla cifra precedentemente determinata un incremento pari al 10 % al 20 % o al 30 % secondo che l'opera risulti appartenere alla seconda, alla terza od alla quarta categoria, mentre nessun incremento verrà applicato per le opere rientranti nella prima categoria.

La misura del contributo non potrà comunque superare il 67 %.

Art. 3.

Per le opere eseguite da Cooperative di lavoro la misura del contributo sarà determinata nel modo stabilito negli articoli 1 e 2 del presente decreto, oppure con i criteri prescritti dall'art. 1, secondo comma, del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, quando dall'applicazione di questa ultima norma risultasse per le dette Cooperative un trattamento più favorevole, avuto riguardo, nella determinazione delle dimensioni delle aziende, ai criteri stabiliti dall'art. 15 delle norme esecutive e di integrazione, contenute nel decreto legislativo 15 marzo 1947, n. 214.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1947

Il Ministro per l'Agricoltura e foreste

SEGNI

Il Ministro per il tesoro

DEL VECCHIO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1947
Registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 341

(3566)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1947.

Nomina del commissario straordinario presso la Cassa comunale di credito agrario di Sellano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispe-

torato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

Sono sciolti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Sellano (Perugia) e il sig. dott. Plinio Dominici di Orazio, è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'anzidetta Cassa comunale, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi dello statuto, del Collegio dei revisori dei conti,

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1947

p. Il Ministro per il tesoro
PETRILLI

Il Ministro per l'Agricoltura e le foreste
SEGNI

(3433)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1947.

Nomina del presidente, del vice presidente e del sindaco del Monte di credito su pegno di Cosenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale i signori avvocato Nicola Vaccaro, l'ing. Guido Zupi ed il dott. Pietro Allegrini, vennero nominati, rispettivamente, presidente, vice presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Cosenza;

Considerato che i signori avv. Vaccaro, ing. Zupi e dott. Allegrini, sono scaduti dalla carica per compiuto periodo;

Decreta:

I signori avv. Nicola Vaccaro e dott. Pietro Allegrini, sono confermati, rispettivamente, presidente e sindaco del Monte di credito su pegno di Cosenza ed il prof. Carlo Muzzillo fu Giuseppe, è nominato vice presidente del Monte stesso, per la durata prevista dalle norme statutarie e con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1947

(3478)

p. Il Ministro: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1947.

Apertura di una dipendenza della Cassa di risparmio della provincia di Macerata in Penna San Giovanni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio della provincia di Macerata, ente morale con sede in Macerata;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio della provincia di Macerata, ente morale con sede in Macerata, è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in Penna San Giovanni (Macerata).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1947

p. Il Ministro: PETRILLI

(3464)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1947.

Approvazione del tredicesimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che devono adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato, come appresso, il tredicesimo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo luogotenenziale:

Provincia di Arezzo: Montevarchi (piano parziale limitatamente alla frazione Levane);

Provincia di Chieti: San Martino sulla Marrucina (capoluogo);

Provincia di Firenze: Castelfiorentino (capoluogo) - Firenze (piano parziale limitatamente alle zone presso l'Arno delimitate nel modo seguente:

sulla destra dell'Arno: chiasso Borgherini - piazza del Limbo - borgo SS. Apostoli - vicolo Manetti - via delle Terme - vicolo di S. Biagio - piazza di parte Guelfa - vicolo della Seta - piazza del Mercato Nuovo (lato sud) - Calimaruzza - piazza della Signoria - chiasso Baroncelli - via Lambertesca - via dei Georgofili;

sulla sinistra dell'Arno: piazza S. Maria Sopra'Arno - particelle catastali 1411 e 1414 in sezione C comprese - Costa San Giorgio - piazza de' Rossi - piazza Santa Felicità - particelle 934, 1238, 1237, 2499,

955, 954 tutte in sezione O comprese - via Guicciardini - via dei Velluti - via Toscanella - via dello Sprone - via dei Sapiti - borgo S. Jacopo - particella 888 in sezione O compresa);

Provincia di La Spezia: La Spezia (oltre alla zona già inclusa nel settimo elenco approvato con decreto Ministeriale 28 maggio 1946, n. 1375, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133/2 del 10 giugno 1946, il piano parziale di ricostruzione è esteso alla zona circostante secondo il seguente perimetro: via Chiodo, via Manzoni, via XX Settembre, salita Q. Sella, via Prione, via Fratelli Rosselli, via Giovanni Amendola, via Chiodo);

Provincia di Ravenna: S. Agata sul Santerno (capoluogo);

Provincia di Reggio Emilia: Castelnuovo nè Monti (capoluogo e località Bagnolo);

Provincia di Udine: Udine (oltre alla zona già inclusa nel quinto elenco approvato con decreto Ministeriale 5 febbraio 1946, n. 326, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1946, n. 39, il piano parziale di ricostruzione è esteso ad altre tre zone indicate in rosso nella planimetria 1:5000 compilata dalla Sezione tecnica municipale di Udine e vistata agli effetti del presente decreto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1947

Il Ministro: TUPINI

(3522)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1947.

Divieto alla ditta Industria costruzioni radio, Marzoli ing. Armando, con sede in Milano, di allestire, in Milano, un nuovo impianto per la costruzione di apparecchi radio (trasmettenti, riceventi e televisivi) e parti staccate.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543;

Vista la denuncia presentata dalla ditta Industria costruzioni radio, Marzoli ing. Armando, con sede in Milano, per allestire in Milano, un impianto per la costruzione di apparecchi radio (trasmettenti, riceventi, televisivi) e di parti staccate;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta Industria costruzioni radio, Marzoli ingegnere Armando, con sede in Milano, è vietato allestire, in Milano, un nuovo impianto per la costruzione di apparecchi radio (trasmettenti, riceventi e televisivi) e di parti staccate.

Roma, addì 8 agosto 1947

Il Ministro: TOGNI

(3574)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1947.

Divieto alla ditta « S.C.O.D.A. » Società Anonima Stabilimenti Chimici Olii Dalmati, con sede in Roma, di allestire, in Trapani, gli impianti per la produzione di prodotti chimici e farmaceutici.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543;

Viste le denunce presentate dalla ditta « S.O.O. D.A. » Società Anonima Stabilimenti Chimici Olii Dalmati, con sede in Roma, per allestire in Trapani un complesso di impianti per produzione di olii, acidi grassi, pesce conservato, ghiaccio, vini e derivati, prodotti chimici e farmaceutici;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « S.C.O.D.A. » Società Anonima Stabilimenti Chimici Olii Dalmati, con sede in Roma, è vietato allestire, in Trapani, gli impianti per la produzione di prodotti chimici e farmaceutici.

Roma, addì 8 agosto 1947

Il Ministro: TOGNI

(3575)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1947.

Divieto alla ditta « Spedis » di Gennaro Arciello, con sede in San Giovanni a Teduccio, di ampliare i propri impianti conservieri siti in detta località.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543;

Viste le denunce presentate dalla ditta « Spedis » di Gennaro Arciello, con sede in San Giovanni a Teduccio, per la riattivazione e l'ampliamento dei propri impianti per conserve alimentari e affini siti in detta località;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo ed alle disponibilità di materie prime;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Spedis » di Gennaro Arciello, con sede in San Giovanni a Teduccio, è vietato ampliare i propri impianti conservieri siti in detta località.

Roma, addì 8 agosto 1947

Il Ministro: TOGNI

(3579)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « Consorzio ricostruente », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° agosto 1947 si prorogano al 15 ottobre 1947 i poteri conferiti all'ispettore comm. Pasquale Gargiulo commissario della Società cooperativa « Consorzio ricostruente », con sede in Roma, e gli si attribuiscono le facoltà dell'assemblea dei soci per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'ente stesso.

L'efficacia della relativa deliberazione è subordinata alla approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(3589)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Alba (Cuneo)

La zona di Alba (Cuneo), della estensione di ettari 1476 circa, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

ponte sul Tanaro ad ovest di Alba - Rondò - Mussotto La Sarda - da qui lungo la strada provinciale che porta a S. Vittoria di Alba sino all'incrocio con il Molino di Cinzano da detto incrocio per quota 181 al fiume Tanaro; attraverso il fiume Tanaro per quota 180 fino all'incrocio e lungo detta strada per Cantina Roddi fino a Fornace e cascina Rana - periferia ovest di Alba per quota 169 fino al ponte sul Tanaro.

(3541)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Castelletto Stura (Cuneo)

La zona di Castelletto Stura (Cuneo), della estensione di ettari 735 circa, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

incrocio strada Cuneo - Castelletto Stura (altezza tetto Beccaria) per cascina Bombolina - cascina Peschiera fino al limite estremo sinistro Stura ove scorre acqua. Da tale limite fino all'altezza del sentiero che da cascina Trunasse porta a Castelletto Stura; strada Castelletto Stura-Cuneo fino al suddetto incrocio.

(3542)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Giustenice (Savona)

La zona di Giustenice (Savona), della estensione di ettari 1000, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

a nord, territorio del comune di Magliolo - torrente Maremola;
ad est, torrente Maremola - territorio del comune di Magliolo-Elcea;
a sud, Soria - Spatiacque Gioio di Giustenice;
ad ovest, territorio del comune di Bardinetto.

(3543)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 16.

[3ª pubblicazione].

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1908)	406944	1.204	de Lieto Maria fu Luigi ved. di Siniscalco di Viterbo Roberto, dom. in Napoli	de Lieto Maria fu Luigi ved. di Siniscalco Roberto, dom. in Napoli.
Id.	781980	283,50	Ramò Enrico fu Lorenzo, dom. a Nervi (Genova), con usufrutto a Brichetto Luigia fu Emanuele ved. di Ramò Lorenzo.	Ramò Enrico fu Vittorio Lorenzo, dom. a Nervi (Genova), con usufrutto a Brichetto Luigia fu Emanuele ved. di Ramò Vittorio Lorenzo.
Id.	1461	437,50	Macchia <i>Domenica</i> fu Pantaleo moglie di Borgoni Raffaele di Giuseppe, dom. in Napoli, con vincolo dotale.	Macchia <i>Maria Domenica Adelfina</i> , ecc., come contro.
Id.	643501	1.974	Martinazzi Anna fu Bartolomeo ved. di Grober Antonio, dom. in Torino, con usufrutto a Orsi Luta di Giuseppe ved. di Martinazzi Enrico, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto a Orsi <i>Domenica-Orsola Argia</i> ved. di Martinazzi Enrico, dom. a Torino.
Id.	203882	595	Delbalzo <i>Agostino Domenico</i> fu Giacomo, dom. in Sori (Genova).	Delbalzo <i>Angelo Domenico Giovanni Battista</i> fu Giacomo, dom. a Sori (Genova).
P. R. 3,50 % (1934)	25521	394	Rossi <i>Amalia</i> fu Filippo, moglie di Bertone Pietro di Giuseppe, dom. in Calice Ligure (Genova).	Rossi <i>Maria Amalia Emilia</i> fu Filippo, ecc., come contro.
Id.	258727	420	Gonalba Angelo fu Felice, dom. a Milano, con usufrutto a Giorgetti Pia fu Francesco ved. Gonalba Felice, dom. a Milano.	Come contro, con usufrutto a Giorgetti <i>Giovanna Carolina Pia</i> fu Francesco ved. Gonalba Felice, dom. a Milano.
Id.	314766	1.295	Come sopra.	Come sopra.
Id.	319006	3.675	Dantele Felice fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Gamba Clotilde fu Serafino ved. Daniele, dom. in Torino.	Dantele Felice fu <i>Costanzo Giovanni</i> , minore, ecc., come contro.
Id.	323094	220,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	136979	357	Carlino Catterina di Angelo, moglie di Pignocchino Giuseppe, dom. a Vische (Torino).	<i>Toso-Carlino</i> Catterina di Angelo, ecc., come contro.
Id.	34159	21	Cirincione - Musso Teresa fu Salvatore, moglie di Rosso Vincenzo, dom. a Cefalù, vincolata.	<i>Cirincione</i> Teresa fu Salvatore, moglie di Rosso <i>Giuseppe-Vincenzo</i> fu Saverio, dom. a Cefalù.
Id.	305839	10,50	Cirincione Teresa fu Salvatore, moglie di Rosso Vincenzo, dom. a Cefalù, vincolata.	Come sopra.
Id.	870622	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	393774	122,50	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 % (1935)	73040	3.160	Isotta Maria fu Giulio, moglie di Cappia Giuseppe, dom. a Omegna, con usufrutto a Noè Adele fu Giovanni ved. di Isotta Giulio.	Isotta Maria fu Giulio, moglie di Cappia <i>Cesare Giuseppe</i> , dom. a Omegna, con usufrutto come contro.
Id.	73041	11.200	Come sopra.	Come sopra.
Id.	73042	2.940	Isotta Maria fu Giulio, moglie di Tappia Giuseppe, dom. a Omegna.	Come sopra.
Obbl. Venezia 3,50 %	451	2.887,50	Beccaro <i>Maria-Teresa</i> fu Giovanni Battista, moglie di Nomis di Cossilla Mario, dom. a Roma, vincolata.	Beccaro <i>Teresa-Maria</i> fu Giovanni Battista, ecc., come contro.
Id.	452	52,50	Come sopra.	Come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Obbl. Venezia 3,50 %	1682	1.071 —	Beccaro <i>Maria-Teresa</i> fu Giovanni Battista, moglie di Nomis di Cossilla Mario, dom. a Roma, vincolata.	Beccaro <i>Teresa-Maria</i> fu Giovanni Battista, ecc., come contro.
Id.	2244	119 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2825	637 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 % (1935)	14876	3.185 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	14893	4.040 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	186223	20 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 5 % (1936)	1540	1.325 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10520	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	11346	10 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	11405	630 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 5% (1951) Serie 48 ^a	183	Cap. Nom. 1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 58 ^a	113	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 59 ^a	125	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 62 ^a	92	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 5% (1950) Serie 9 ^a	5	50.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 30 ^a	121	6.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 5% (1949) Serie C	75	23.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Deb. Redim. 3 % netto	563	Rendita 300 —	Darbesio Maria di Giovanni-Battista, moglie di Fasolis <i>Paolo</i> fu Pietro, dom. a Mondovi (Cuneo), vincolata.	Darbesio Maria di Giovanni-Battista, moglie di Fasolis <i>Carlo-Paolo</i> fu Pietro, dom. in Mondovi (Cuneo), vincolata.
P. R. 3,50 % (1934)	245.308	420 —	<i>Brandimante</i> Giuseppe fu Antonio, dom. in New York.	<i>Brandimante</i> Giuseppe fu Antonio, dom. in New York.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 maggio 1947

(2486)

Il direttore generale: CONTI

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente